

LE FAQ DEL GARANTE DELLA PRIVACY PER IL TRATTAMENTO DEI DATI SANITARI NEL CONTESTO DELL'EMERGENZA SANITARIA

di Giuseppe M. Cannella*

A quattro mesi dalla dichiarazione dello stato di emergenza da parte del Governo, il 4 maggio 2020 il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato delle FAQ sulle problematiche connesse all'emergenza Covid-19 in vari ambiti: sanità, lavoro, ricerca, enti locali e scuola. I documenti sono stati predisposti per chiarire dubbi e fornire indicazioni per un corretto trattamento dei dati personali da parte di pubbliche amministrazioni e imprese private.

Si tratta, per lo più, di indicazioni generali, alcune per altro già fornite con precedenti provvedimenti, che evidenziano come non vi sia stato alcuno stravolgimento delle disposizioni privacy, bensì una più accurata rilettura alla luce della situazione emergenziale.

Con particolare riferimento al **trattamento dei dati nel contesto lavorativo**, il Garante ha evidenziato che tra le misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sui luoghi di lavoro previste dal quadro normativo vigente ve ne sono alcune che comportano un trattamento di dati personali.

Si tratta nello specifico della rilevazione della temperatura corporea per l'accesso ai locali e alle sedi aziendali, nonché la preclusione dell'accesso alla sede di lavoro a chi negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni

dell'OMS, anche mediante utilizzo di autodichiarazioni. Con il documento in esame il Garante ribadisce che, nel rispetto del principio di minimizzazione di cui al Regolamento UE 679/2016 (di seguito Regolamento), la temperatura corporea dovrà essere **registrata solo se superiore alla soglia individuata** dal datore di lavoro per documentare il mancato accesso, mentre nelle dichiarazioni sarà necessario **astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata**.

Il Garante sofferma poi la propria attenzione sul trattamento dei dati personali in caso di personale dipendente contagiato chiarendo che **il datore di lavoro non deve comunicare al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, né agli altri lavoratori l'identità dei dipendenti contagiati**. Tali informazioni dovranno essere fornite alle autorità sanitarie al fine di collaborare con le stesse nell'individuazione dei "contatti stretti". Spetta alle autorità sanitarie competenti informare i "contatti stretti" del contagiato, al fine di attivare le previste misure di profilassi.

Da ultimo per quanto riguarda i dati nel contesto lavorativo il Garante ha sottolineato che in applicazione del Protocollo nazionale sottoscritto tra le Parti Sociali il 14 marzo, come revisionato il 24 aprile, il **medico competente** nello svolgimento dei propri compiti di sorveglianza sanitaria, **segnala al datore di lavoro "situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti"**. In tali casi il medico competente non deve informare il datore di lavoro circa le specifiche patologie occorse ai lavoratori, ma solo suggerire l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione.

Con le FAQ pubblicate il 4 maggio, poi, il Garante ha fornito alcune delucidazioni circa i provvedimenti coinvolgenti il **trattamento dei dati personali nel contesto sanitario** sinora adottati.

Il Garante ha innanzitutto ribadito la vigenza del **principio di accountability** secondo cui, le strutture

* Avvocato - Studio Legale Associato LCG Lecis Cannella Grassi

sanitarie possono individuare le misure più opportune per il trattamento dei dati legato alla situazione di emergenza da COVID 19, individuando, tuttavia, le **misure di tutela più idonee**.

Al riguardo viene, infatti, lasciata la possibilità di scelta circa il mezzo di comunicazione delle regole di condotta per i soggetti in isolamento domiciliare/in quarantena obbligatoria. Rientra tra i vari strumenti anche l'utilizzo di posta elettronica per la comunicazione contemporanea a tutti i soggetti purché si utilizzi la misura di tutela della c.d. "copia conoscenza nascosta".

Allo stesso modo, è possibile individuare degli strumenti per comunicare con le famiglie dei pazienti ricoverati, tra cui ad esempio numeri verdi e centralini. Anche in tal caso bisognerà adottare misure adeguate volte ad identificare la persona legittimamente interessata a conoscere tali informazioni.

Viene, inoltre, ribadita la necessità di adottare **misure volte al contenimento del rischio contagio**. In tal senso, è confermata la possibilità per l'operatore sanitario di conoscere l'identità dei soggetti con cui è entrato in contatto il paziente affetto da COVID 19.

È, inoltre, ribadita la possibilità per gli aeroporti/stazioni di rilevare la temperatura corporea dei passeggeri proprio al fine di limitare il rischio contagio, così come per limitare lo spostamento dei cittadini è data la possibilità di inviare la ricetta elettronica tramite posta, sms o telefonicamente sia al paziente sia direttamente al farmacista.

Tra le misure di contenimento del rischio rientrano anche le procedure cui sono soggetti gli operatori del servizio funebre, ai quali andrà pertanto comunicata l'eventuale positività al virus del defunto.

Con riferimento al **trattamento dati nel contesto delle sperimentazioni cliniche e delle ricerche mediche** nell'ambito dell'emergenza sanitaria da covid-19 è stato sottolineato che la base giuridica per il trattamento dei dati personali anche relativi alla salute nell'ambito delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per l'emergenza epidemiologica è il **consenso** o un altro presupposto giuridico tra cui i **motivi di interesse pubblico rilevante, motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica e fini di ricerca scientifica** (art. 9, par. 2, lett. a), g), i) e j)

del Regolamento). Nel caso in cui non fosse possibile informare gli interessati a causa di comprovate ragioni, il Garante ha stabilito che sarà possibile raccogliere il consenso presso chi esercita legalmente la potestà dei soggetti interessati, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora l'interessato. Se nessuno dei terzi menzionati è raggiungibile e si rischi di pregiudicare il buon esito della ricerca, i titolari potranno procedere senza il consenso e non saranno obbligati in forza della normativa relativa alla presente fase emergenziale, alla preventiva sottoposizione del progetto di ricerca, nonché della relativa valutazione di impatto, alla consultazione preventiva del Garante di cui all'art. 110 del Codice in materia di protezione dei dati personali. Il Garante ha inoltre sottolineato che gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCSS) possono svolgere le ricerche finalizzate al contrasto della pandemia e finanziate dal Ministero della Salute senza il consenso degli interessati. Tali attività ineriscono alle funzioni di rilevante interesse pubblico e pertanto non devono effettuare gli adempimenti previsti dall'art. 110 del Codice.

Per quanto riguarda il **trattamento dei dati personali da parte degli enti locali**, il Garante ha innanzitutto ribadito più volte l'importanza di **limitare i rischi connessi alla circolazione degli elenchi contenenti i dati sulla salute degli interessati**. A tal fine, ritiene che i servizi comunali di supporto così come il servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti debbano essere **attivati su base volontaria**.

Viene ribadito, inoltre, come il trattamento dei dati debba essere improntato al **principio di minimizzazione dei dati**, secondo cui occorre limitare il trattamento ai soli **dati indispensabili** anche in caso di previsione normativa. Al riguardo, la pubblicazione dei dati dei soggetti destinatari di contributi economici, richiesta obbligatoriamente dalla normativa sulla trasparenza, deve riguardare i soli dati strettamente necessari al perseguimento del fine della normativa.

Il Garante ricorda, ancora una volta, come la **normativa vigente vieti la diffusione dei dati relativi alla salute** e che, pertanto, tali dati possono essere

trattati esclusivamente dalle **autorità competenti**.

Il Garante ha, inoltre, specificato alcune delle posizioni già precedentemente espresse in data 30 marzo 2020 in merito al **trattamento dati nel contesto scolastico** nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Il Garante ha infatti affermato che gli istituti scolastici possono trattare i dati di insegnanti, alunni (anche minorenni) e genitori **senza richiedere il consenso al trattamento**. Gli istituti scolastici possono trattare tali dati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali. Rimane però fermo **l'obbligo di informare** gli interessati con un linguaggio facilmente comprensibile in merito ai trattamenti dei dati personali effettuati nella didattica a distanza. In particolare, dovranno essere comunicati i tipi di dati, le modalità di trattamento, i tempi di conservazione e le finalità perseguite. È altresì confermata la possibilità di svolgere riunioni dei docenti in videoconferenza seguendo le indicazioni del Garante in merito alla scelta della piattaforma. In caso di parenti di studenti risultati positivi al COVID 19, gli istituti scolastici sono tenuti ad attivare le **misure di sanificazione** e a **fornire** alle istituzioni competenti le **informazioni necessarie** per poter ricostruire la filiera dei contatti del contagiato. Non spetta all'istituto scolastico comunicare alle famiglie degli alunni l'identità conosciuta.

Il Garante con le suddette FAQ sostanzialmente conferma che l'emergenza COVID 19 non ha fatto venir meno i diritti delle persone, tra cui quello alla protezione dei dati personali ma, abbracciando l'orientamento adottato dagli Organi di Stato, ribadisce l'importanza di utilizzare la norma come guida proprio per garantire la tutela dei diritti anche in un contesto di crisi ed emergenza come quello che stiamo vivendo.